CAMERA DEI DEPUTATI N. 3019

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ODORIZZI

Interventi per la navigabilità del fiume Tevere

Presentata il 2 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di realizzare alcune opere destinate in tempi rapidi a garantire una più efficace navigabilità del fiume Tevere. È infatti necessario dotare la città di Roma di un sistema di trasporto alternativo che contribuisca ad eliminare il caotico ed intenso traffico che la paralizza. Per accelerare i tempi di realizzazione, anche in considerazione dell'evento del Giubileo dell'anno 2000 che vedrà la città di Roma coinvolta da un enorme flusso turistico, la presente proposta di legge prevede un'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei lavori pubblici per la costruzione delle opere necessarie a garantire la navigazione del fiume Tevere. Naturalmente il Ministro dei lavori pubblici si avvarrà delle competenze dell'ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'Agro romano, che realizzerà materialmente i lavori.

È quindi indispensabile approvare urgentemente questa proposta di legge per assicurare la realizzazione di opere indispensabili alla città di Roma.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi diretti a migliorare la navigabilità del fiume Tevere.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono:

a) nella costruzione di una soglia di fondo presso il ponte della Magliana con carica di navigazione;

b) nella costruzione di una conca di navigazione presso il ponte Cestio;

c) nella costruzione di una darsena di rimessaggio natanti presso il ponte della Magliana;

d) in opere varie e complementari.

ART. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, cura la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, assicura il coordinamento delle azioni delle varie amministrazioni ed enti interessati e determina i tempi e le modalità di esecuzione ed ogni altro connesso adempimento al fine di completare le opere entro il 1999.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi, di cui lire 50 miliardi per il 1995, lire 50 miliardi per il 1996 e lire 50 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica